

4. di dare atto che con deliberazione C.C. n. 2 del 30 marzo 2007, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F – D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il quale provvedeva oltre l'istituzione dell'aliquota di compartecipazione di suddetta addizionale comunale l'aliquota relativa all'anno 2007 determinata nell'0,7 punti percentuali;
5. di dare atto, altresì, che con deliberazione G.C. 21 novembre 2005, n. 218 all'oggetto: "Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2006 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15", esecutiva a termini di legge, era stata confermata, con effetto dal 1° gennaio 2006, nella misura complessiva di 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuale, l'addizionale comunale sull'IFPeF;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sarà pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 360/1998.-

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. = -  
astenuti n. = di n. 10 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.-

- anno 2004 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a termini di legge;
- determinazione G.C. 30 dicembre 2004, n. 159 all’oggetto: “Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2005 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a termini di legge;
- determinazione G.C. 21 novembre 2005, n. 218 all’oggetto: “Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2006 – Conferma effetti provvedimento G.C. 20.2.2002, n. 15”, esecutiva a termini di legge;
- deliberazione G.C. 5 febbraio 2007, n. 10 all’oggetto: “Proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. recante: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’IRPEFe determinazione aliquota”, esecutiva a termini di legge;
- deliberazione C.C. 30 marzo 2007, n. 9 all’oggetto: “Tributi e servizi comunale: determinazione tariffe e aliquote per l’anno 2007”, esecutiva a termini di legge, con la quale, tra l’altro, si approvava il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta del reddito delle persone fisiche e l’aliquota”;
- deliberazione C.C. 26 marzo 2008, n. 16 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’IRPEF – Determinazione aliquota”, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata confermata l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’anno 2008 nella misura dello 0,7 punti percentuali;
- deliberazione G.C. 29 dicembre 2008, n. 167 all’oggetto: “Proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. recante: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale sull’IRPEF - determinazione aliquota”, esecutiva a termini di legge;
- deliberazione C.C. 19 marzo 2009, n. 6 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota – Anno 2009”;
- deliberazione C.C. 18 marzo 2010, n. 5 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota – Anno 2010”;
- deliberazione C.C. 18 marzo 2010, n. 5 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota – Anno 2010”;
- deliberazione C.C. 26 aprile 2011, n. 9 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota – Anno 2011”;
- deliberazione C.C. n. 8 maggio 2012, n. 26 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota anno 2012”;
- deliberazione C.C. n. 2 maggio 2013, n. 12 all’oggetto: “Addizionale comunale sull’I.R.PE.F. – Determinazione aliquota anno 2013”;

DATO ATTO che per gli affetti dei suddetti provvedimenti l’aliquota relativa all’addizionale comunale IRPeF, con effetto dal 1° gennaio 2013 veniva determinata complessivamente nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuale;

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe e delle addizionali è atto propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione 2014/2016;

RITENUTO pertanto doveroso proporre al Consiglio Comunale l’adozione della presente proposta di deliberazione in quanto coerente con le previsioni di entrata relativa alla addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 che meglio saranno indicate nel bilancio di previsione 2014;

RAVVISATA l’opportunità di confermare l’aliquota dello 0,7% dell’addizionale IRPeF per l’anno 2014;

ATTESO che ai sensi del 1° comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - e alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. = - astenuti n. = di n. 10 consiglieri presenti e votanti

#### D E L I B E R A

1. di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte;
2. di dare atto che per gli effetti del presente provvedimento l’aliquota relativa all’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2014, è determinata complessivamente nella misura dello 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuale
3. di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come sostituito dall’articolo 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e di confermare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2014 nella misura dello 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato con l'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, il quale precede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPeF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

*DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti, fissati nel termine dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, così sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448;*

*VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che dispone. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;*

e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;*

RICHIAMATI gli atti di seguito specificati:

- deliberazione C.C. 16 marzo 2000, n. 4 all'oggetto: "D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 – Determinazione dell'aliquota per l'addizionale Irpef comunale – Approvazione", esecutiva a termini di legge, con la quale l'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2000, determinando l'aliquota nella misura dello 0,2 (zerovirgola due) punti percentuali;
- deliberazione C.C. 22 marzo 2001, n. 4 all'oggetto: Tributi e servizi comunali: determinazioni tariffarie per l'anno 2001", esecutiva a termini di legge;
- deliberazione G.C. 20 febbraio 2002, n. 15 all'oggetto: "Variazione con effetto dall'anno 2002 dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n. 360", esecutiva a termini di legge, con la quale l'Amministrazione comunale si avvaleva della facoltà di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 stabilendo la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali;
- deliberazione G.C. 30 dicembre 2002, n°149 all'oggetto: "Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – Anno 2003 - Conferma effetti provvedimento G.C. 20 febbraio 2002, n. 15", esecutiva a termini di legge;
- deliberazione G.C. 15 dicembre 2003, n. 180 all'oggetto: "Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to GRETA GIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERLANDO GIBILARO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 14-MAG-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GERLANDO GIBILARO

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16 MAG. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Dalla residenza comunale, li 16 MAG



IL MESSO COMUNALE  
F.to ANDREA FAZZINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

### ATTESTA E CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GERLANDO GIBILARO

COPIA

N°16 del Reg. Delib.



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 n°267

Il Ragioniere Comunale \_\_\_\_\_

## COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di aprile alle ore 21:20 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
CHILLEMI GIOVANNI	P	VETRI TOMAS	P
TASCHINI VIRGINIA	P	CAMPACI GIOVANNI MARIO	P
MAURI CARMEN MARIA RITA	P	DENTALE EMILIANO	A
CASELLATO RINO	P	MANTOVANI MARINELLA	A
GIOLO GRETA	P	MODENA LAURA	A
DE AGOSTINI MICHELE	A	GIRARDI ORIANA	A
NONATO GILIO	P	SANTARATO MARA	A
MARANGONI ROSSANO	P	MERLI ANTONIO	A
CASSETTA MASSIMO	P		

Dei quali sono (P)resenti n° 10 e (A)ssenti n° 7.  
E' altresì presente l'Assessore Esterno Anostini Maura  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Gerlando Gibilaro  
Presiede la Sig.ra GIOLO DOT.SSA GRETA nella sua veste di Presidente e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:  
CASSETTA MASSIMO  
VETRI TOMAS  
CAMPACI GIOVANNI MARIO  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.